

REGOLAMENTO ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO CAI SEZIONE PEZZO – PONTE DI LEGNO

Art. 1

Il presente regolamento viene emanato in concerto con quanto stabilito dagli art. 11, 15 e 16 dello Statuto della Sezione CAI Pezzo – Ponte di Legno.

Art. 2

Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che abbiano maturato alla data di convocazione dell'assemblea almeno due anni di anzianità di iscrizione all'associazione, non abbiano riportato condanne in Italia o all'estero per un delitto non colposo. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è fissato in 15 (quindici).

Art. 3

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo è necessario aver presentato, fatto salvo il principio del voto libero di cui all'art. 15 dello statuto della sezione CAI Pezzo – Ponte di Legno, la propria candidatura, secondo tempi e modalità stabiliti dal presente regolamento.

Art. 4

Ogni socio che ne abbia diritto può presentare la propria candidatura entro il decimo giorno precedente l'Assemblea durante la quale si terrà l'elezione. La candidatura deve essere presentata tramite apposita scheda sottoscritta dal candidato da depositare presso la sede dell'Associazione nelle varie forme (brevi manu, email, posta). Il Consiglio Direttivo uscente ufficializzerà le candidature pervenute comunicandole entro il terzo giorno precedente l'assemblea mediante affissione della lista dei candidati presso la sede sociale e mediante pubblicazione sulla propria pagina internet.

Art. 5

L'elezione si svolge in un'unica sessione durante un'apposita riunione dell'Assemblea dei soci.

Art. 6

La votazione si svolge a scrutinio segreto. Ad ogni socio avente diritto di voto, presente di persona o per delega (ogni socio può avere massimo una delega), viene consegnata una scheda con i nomi dei candidati, resta inteso il principio del voto libero di ogni elettore già richiamato nell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 7

Ciascun socio può votare per un numero di candidati non superiore a 15. Schede con un numero maggiore di voti sono considerate nulle.

Art. 8

Terminata la votazione si procede immediatamente allo scrutinio. Risultano eletti alla carica di Consigliere i 15 (quindici) candidati che hanno ricevuto più voti. In caso di parità viene

eletto il candidato maggiore anzianità di iscrizione al CAI o il candidato più anziano di età nel caso di parità di iscrizione.

Art. 9

Il Consigliere neo eletto con maggiore anzianità di iscrizione al CAI, o il candidato più anziano di età nel caso di parità di iscrizione, entro 15 giorni dalla data delle votazioni ha il compito di convocare il Consiglio Direttivo avente come ordine del giorno nomina dei componenti del Consiglio Direttivo (Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere) e nomina i componenti delle Commissioni istituite in seno alla Sezione CAI Pezzo – Ponte di Legno. Avrà inoltre il compito di dirigere i lavori del Consiglio Direttivo fino alla nomina del nuovo Presidente, il quale dopo essere eletto subentrerà nella direzione del Consiglio.

Art. 10

In caso di recesso o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti che acquisterà eguale anzianità di servizio del Consiglio Direttivo in carica, chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale.

In caso di mancanza di candidati non eletti, il Consiglio Direttivo procede, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, alla cooptazione a suo insindacabile parere di un socio avente i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 2 del presente regolamento, il quale acquisterà eguale anzianità di servizio del consiglio in carica e soggetto di convalida alla prima Assemblea annuale.

Qualora l'Assemblea annuale non dovesse confermare le scelte operate dal Consiglio Direttivo di cui ai commi precedenti del presente articolo, le delibere assunte dal Consiglio Direttivo, ancorché approvate con il voto determinate del Consigliere non confermato dall'assemblea, non perdono valore come stabilito dalla normativa vigente.

Art. 11

L'Assemblea elegge il Collegio dei Sindaci Revisori secondo quanto stabilito dell'art. 22 dello Statuto, fatto salvo che non possono ricoprire la carica di Sindaco Revisore i parenti fino al secondo grado dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 12

Sono istituite in modo permanente le seguenti commissioni:

- Commissione annuario "CASTELLACCIO";
- Commissione GROUPE;
- Commissione Giovanile;
- Commissione Bivacchi e Rifugi;
- Commissione Sentieri;
- Commissione Gite.

Il Consiglio Direttivo può ai sensi dell'art. 18 dello Statuto lettera "k" costituire nuove commissioni o sciogliere quelle eventualmente esistenti, ne coordina l'attività.

Ogni commissione è diretta da un responsabile eletto durante i lavori della seduta consiliare di cui al precedente punto 9, possono far parte delle commissioni i soci della sezione in regola con la quota associativa, il Presidente e il Vice Presidente sono membri di diritto di tutte le commissioni.